



TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione lavoro

26  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione lavoro

Berrara

LUG. 2012

di Unanimità

Il Giudice del lavoro - dott. Maria Chiodi - visti gli atti del procedimento iscritto al n. 20776 Ruolo Generale anno 2012, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 25.07.2012, rilevato che con ricorso ex art. 28 legge n.300/1970 la FIOM - Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici - Federazione Provinciale di Napoli ha adito questa Giustizia lamentando la illegittimità del comportamento posto in essere dalla Plastic Component and Modules Automotive Spa, consistente nel mancato versamento all'organizzazione sindacale, sin dal gennaio 2012, delle quote di adesione concernenti 48 lavoratori ad essa iscritti, ed in servizio presso l'unità produttiva di Napoli;

ritenuto - in ordine alle contestazioni sollevate dalla difesa della Società resistente in punto di incompatibilità della contribuzione sindacale con l'istituto della cessione del credito e, comunque, del divieto di cessione alla luce del novellato art. 1 DPR n.180/1950 - di doverne ritenere la infondatezza in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, da ultimo sintetizzato nella sentenza n. 3544/2012 in atti, le cui motivazioni si intendano ivi richiamate;

ritenuta, altresì, la irrilevanza - ai fini della sussistenza dell'obbligo della resistente di dar corso alla cessione del credito comunicata dai lavoratori al fine del versamento delle quote di adesione al Sindacato ricorrente - della attuale collocazione in cassa integrazione dei dipendenti, posto che l'anticipazione, da parte del datore di lavoro, del (parziale) trattamento di integrazione salariale (essendo prevista una rotazione del personale) dà conto della compatibilità della ritenuta di cui è causa con la erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione, come del resto confermato dalla incontrovertita attuazione della trattenuta de qua in favore dei dipendenti (in CIGS) iscritti ad altre sigle sindacali (cfr. dichiarazioni rese dal procuratore speciale in sede di libero interrogatorio);

considerato, invero, che - pacifico l'adempimento, da parte della resistente, dell'obbligo di versamento della quota sindacale in favore dei lavoratori aderenti alle OO.SS. sottoscrittrici del Contratto Collettivo, sia pure in adesione ad una espressa previsione contrattuale - non possa che configurarsi nel " rifiuto opposto al Sindacato ricorrente una condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale.. essendo l'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza" (cfr. Cass., sez. unite, n. 2869/2005 cit.: conformemente, Cass. lav. 07.8.2008, n. 21368), essendo, al fine che ci occupa, del tutto evidente la maggiore difficoltà di reperimento uti singuli del contributo (tra l'altro potenzialmente idonea a condizionare l'affiliazione all'organizzazione sindacale da parte dei soggetti interessati) rispetto ad un unico "versamento" delle quote di tutti gli iscritti, da parte datoriale, in epoca coeva al pagamento della retribuzione ( o dei trattamenti sostitutivi), ;

ritenuto, altresì, di non poter condividere la deduzione difensiva di parte resistente in ordine ad una eccessiva onerosità della richiesta formulata dal Sindacato ricorrente - conseguente ai costi amministrativi e bancari per la periodica cessione parziale del credito per ciascun dipendente - se sol si consideri, da un canto, che il bonifico bancario sarebbe unico per tutti i lavoratori FIOM e che la

resistente ha già a disposizione una apposita struttura amministrativa deputata a versare mensilmente la trattenuta sulla retribuzione dei dipendenti iscritti alle altre sigle sindacali sottoscrittrici del contratto collettivo (cfr. dichiarazione resa dal procuratore speciale in sede di libero interrogatorio); ritenuto, indi, di escludere, nel caso in esame, la sussistenza di un significativo aggravio dei costi, ossia di quell' "onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inummissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ.", tale da giustificare l'inadempimento di cui è causa, e, comunque, la sussistenza di spese tali da giustificare la richiesta di rimborso effettuata in via gradata dalla resistente;

ritenuto, in definitiva, che il comportamento inadempiente della Società convenuta integri gli estremi di una condotta rilevante ex art. 28 della legge n. 300/1970, dal momento che impedisce al Sindacato ricorrente di esercitare una delle sue prerogative, tra cui rientra quella di ottenere direttamente il versamento dei contributi secondo la volontà liberamente espressa dai propri iscritti, ai sensi dell'art. 1260 CC;

ritenuto, indi, di dovere ordinare alla Società resistente la immediata cessazione della condotta antisindacale, operando la trattenuta ed il relativo pagamento delle quote sindacali non rimesse alla F.I.O.M., in relazione ai lavoratori ad essa aderenti, a partire dal 01.6.2012 (giusta richiesta formulata a pagg. 22 e 23 del ricorso), ma di dover respingere le ulteriori richieste di parte ricorrente, finalizzate ad ordinare la comunicazione della parte dispositiva del decreto ai dipendenti iscritti alla F.I.O.M., oltre alla sua affissione nella bacheca aziendale per un periodo non inferiore a trenta giorni, essendo il decreto de quo di per sé idoneo a garantire una piena reintegrazione della libertà sindacale della F.I.O.M., ben potendo quest'ultima - eventualmente - provvedere a diffonderne il contenuto tra i lavoratori alla stessa iscritti o, comunque, potenzialmente interessati al provvedimento;

ritenuto, in ordine alle spese del giudizio, di porle a carico della resistente soccombente;

**P.Q.M**

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla Plastic Component and Modules Automotive Spa, consistente nel rifiuto di dar seguito alla cessione parziale del credito mediante la trattenuta, sulla retribuzione o sui trattamenti sostitutivi, della quota sindacale;

ordina alla stessa la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti lesivi, operando la trattenuta ed il pagamento delle quote sindacali alla F.I.O.M. - Federazione Provinciale di Napoli, in relazione ai lavoratori ad essa iscritti, a partire dal 01.6.2012;

condanna la Società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.550,00.

Si comunichi ai procuratori costituiti.

Napoli, 25.7.2012.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
25. LUG. 2012  
IL CANCELLIERE

La giudice  
Urania Di Iorio